



Sentenza n. 119 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione dell'11 maggio 2023, deposito del 15 giugno 2023
comunicato stampa del 15 giugno 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [114](#) e [127](#) del 2022

parole chiave:

USI CIVICI – PROPRIETÀ PRIVATA – ALIENABILITÀ

disposizione impugnata:

- art. 3, comma 3, del [legge 20 novembre 2017, n. 168](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24 e 42 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Viterbo, sezione civile, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, **questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, nella parte in cui non esclude la proprietà di privati gravata da usi civici non ancora liquidati dall'applicazione della regola dell'inalienabilità.**

Il giudice *a quo*, al fine di argomentare la non manifesta infondatezza della questione sollevata, si sofferma sulla ricostruzione della disciplina dei beni gravati da usi civici. Sul punto, il ricorrente asserisce che il regime di inalienabilità, applicabile anche alle vendite disposte in sede esecutiva, sarebbe stato introdotto in modo innovativo dalla disposizione censurata, senza alcuna disposizione transitoria relativa alle terre private gravate da usi civici per le quali alla data di entrata in vigore della legge non sia stato concluso il procedimento di liquidazione.

Questa normativa risulterebbe in contrasto innanzitutto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto disciplina in modo eguale situazioni giuridiche differenti. Difatti, il regime di inalienabilità trova applicazione sia per la proprietà privata gravata da usi civici, sia per il demanio civico. Mentre per quest'ultima fattispecie l'inalienabilità sarebbe giustificata proprio dall'appartenenza della terra alla comunità stessa e risulterebbe funzionale a garantire il rispetto dello speciale procedimento previsto dalla legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento di attuazione, analoghe esigenze non sarebbero ravvisabili nel caso di terre private gravate da usi civici.

In secondo luogo, il giudice a quo sostiene l'incompatibilità con il diritto di difesa dei propri diritti e interessi legittimi sancito dall'art. 24 Cost. Sul punto, il Tribunale sostiene che la disposizione, sottraendo le terre private gravate da usi civici all'esecuzione forzata, non terrebbe in alcuna considerazione gli interessi creditorî, che, privati del diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene, non avrebbero alcuno strumento di tutela volto alla conservazione del medesimo.

Da ultimo, sarebbe violato l'art. 42 Cost., in quanto la norma censurata darebbe luogo ad una compressione del diritto di proprietà non giustificata dallo scopo di garantirne la funzione sociale.

La Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., ritenendo assorbite le valutazioni sull'art. 24 Cost.

Per giungere a tale conclusione, **il Giudice delle leggi conferma innanzitutto la portata innovativa della disposizione censurata, in quanto dal tenore letterale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 emerge che la proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati sia "divenuta" inalienabile.** In particolare, l'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 dispone che «[i]l regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscepibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale»: il richiamo all'intero comma 1, che ricomprende anche le terre di proprietà privata gravate da usi civici non ancora liquidati, non consente di limitare, in via meramente interpretativa, il raggio applicativo dell'art. 3, comma 3, sì da escludere tali beni. Inoltre, **tale conclusione risulterebbe coerente anche con la ratio che si inferisce dal complesso della nuova disciplina, preordinata a valorizzare l'interesse collettivo.**

Ciò posto, la Corte costituzionale afferma che **l'obiettivo perseguito dal legislatore** (preservare profili dell'ambiente e del paesaggio, a beneficio di interessi generali che si protendono anche verso le generazioni future), **pur rappresentando senza dubbio una finalità idonea a plasmare la proprietà privata, non giustifica l'inalienabilità dei beni in questione,** con la conseguenza che tale compressione del diritto di proprietà risulta affetta da irragionevolezza e sproporzione.

Infatti, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, **le ragioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, che non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati.** Sul punto si osserva, difatti, che i diritti di uso civico *in re aliena*, pur non riconducibili ad alcuno dei diritti reali tipizzati dal legislatore codicistico, presentano i tratti propri della realtà, con la conseguenza che la tutela e l'esercizio dei diritti di uso civico sono del tutto **indifferenti alla circolazione del diritto di proprietà:** gli usi civici seguono il fondo, chiunque ne sia titolare, grazie all'inerenza, e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro, essendo il diritto immediatamente opponibile a chiunque. Pertanto, **la circolazione della proprietà privata gravata da usi civici non può recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.**

In conclusione, l'inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati non presenta, dunque, alcuna ragionevole connessione logica con la conservazione degli stessi e, per il loro tramite, con la tutela dell'interesse paesistico-ambientale.

Eleonora Canale